

dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di Euro 244.105.639,00

(duecentoquarantaquattromilionicentocinquemilaseicento

trentanove virgola zerozero) ed è suddiviso in

244.105.639

(duecentoquarantaquattromilionicentocinquemilaseicento

trentanove) Azioni ordinarie del valore nominale di

euro 1 (uno) ciascuna.

Articolo 6 - Aumento di Capitale

6.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato - con

conferimenti di danaro o di beni in natura o di

crediti - con deliberazione dell'Assemblea dei Soci,

ovvero con le altre modalità previste dalla

legislazione speciale per ANAS S.p.A..

6.2 L'Assemblea, con apposita deliberazione in sede

straordinaria, può attribuire all'organo

amministrativo la facoltà di aumentare in una o più

volte il capitale, sino ad un ammontare determinato,

per un periodo massimo di cinque anni dalla data della

deliberazione.

Articolo 7 - Azioni

7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono al loro

possessore eguali diritti. Ferma restando la

titolarità del Ministro dell'economia e delle finanze

delle azioni dell'ANAS S.p.A., al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti parimenti spettano le
decisioni circa l'esercizio dei diritti e dei poteri
propri dell'azionista nei sensi e nei limiti di cui
all'art. 7, comma 6, del decreto legge 8 luglio 2002,
n.138, convertito, con modificazioni, nella legge 8
agosto 2002, n. 178.
7.2 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà
diritto ad un voto.
Articolo 8 - Obbligazioni
8.1 La Società può emettere, a norma di legge,
obbligazioni nominative ed al portatore.
8.2 L'Assemblea, in sede straordinaria, può attribuire
all'organo amministrativo la facoltà di emettere in
una o più volte obbligazioni convertibili, sino ad un
ammontare determinato, per un periodo massimo di
cinque anni dalla data della deliberazione.
Articolo 9 - Assemblea degli azionisti
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una
volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la
società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato
o quando lo richiedano particolari esigenze relative

alla struttura e all'oggetto della società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, gli amministratori devono segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea

10.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel comune ove ha sede la Società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

10.2 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio e video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al successivo art. 12;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della Società

	nei quali gli intervenienti potranno affluire.	
10.3	Nel caso previsto dal comma precedente	
	l'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si	
	trovano contemporaneamente il Presidente	
	dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.	
10.4	Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il	
	Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno	
	o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio	
	e video collegati. Analoga facoltà è in capo al	
	soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle	
	proprie funzioni.	
10.5	L'avviso di convocazione dell'Assemblea -	
	contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e	
	gli argomenti all'ordine del giorno - deve essere	
	comunicato ai soci, agli amministratori e ai sindaci	
	effettivi al domicilio risultante ai sensi dell'art.	
3.2	con mezzi - quali lettera raccomandata, telegramma	
	o fax - atti a garantire la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno quindici giorni prima di quello	
	fissato per l'adunanza; detto termine, in caso di	
	urgenza, può essere ridotto ad otto giorni.	
10.6	In mancanza di formale convocazione, l'assemblea	
	si reputa regolarmente costituita quando è	
	rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa	
	partecipa la maggioranza dei componenti in carica del	

Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
10.7 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà
esser data tempestiva comunicazione delle
deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di
Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti
nell'adunanza assembleare.
Articolo 11 - Partecipazione alle assemblee
Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui
spetta il diritto di voto.
Articolo 12 - Presidenza dell'Assemblea
12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione; in sua assenza è
presieduta dal Consigliere di Amministrazione più
anziano nella carica o, in caso di assenza di questi,
dal più anziano di età. In assenza o impedimento di
tutti i Consiglieri l'Assemblea elegge il proprio
Presidente.
12.2 Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti
di cui all'art. 2371 c.c.
12.3 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un
Segretario, anche non socio, proposto dal Presidente e
designato dagli intervenuti, fermo restando quanto
previsto dall'art. 10.4 del presente Statuto
Articolo 13 - Deliberazioni dell'Assemblea
13.1 Le deliberazioni, tanto per le assemblee

ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima	
che in seconda convocazione, dovranno essere prese con	
le maggioranze richieste dalla legge.	
13.2 Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea	
deve essere redatto ai sensi dell'art. 2375 c.c.	
Articolo 14 - Sistemi di amministrazione e di	
controllo	
La Società è amministrata da un Consiglio di	
Amministrazione; l'attività di controllo è affidata al	
Collegio Sindacale, mentre il controllo contabile è	
affidato ad una società di revisione ai sensi di legge	
e del presente Statuto.	
Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione	
15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di	
Amministrazione composto di cinque componenti tra cui	
il Presidente. Il Presidente ed i componenti del	
Consiglio di amministrazione sono eletti	
dall'assemblea su designazione del Ministro delle	
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.7,	
comma 6, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito,	
con modificazioni, nella L. 8 agosto 2002, n. 178.	
15.2 Tutti gli Amministratori, tra cui il Presidente,	
nominati in sede di prima Assemblea in conformità alle	
previsioni dell'art. 15.1 del presente Statuto e	
dell'art. 7, 12° comma, del D.L. 8 luglio 2002 n. 138,	

convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2002,

n.178, durano in carica sino alla approvazione del

bilancio relativo all'esercizio sociale 2006. Gli

Amministratori nominati successivamente durano in

carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo

all'ultimo esercizio del loro mandato. Tutti gli

Amministratori sono rieleggibili a norma dell'art.

2383 c.c..

15.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno

o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art.

2386 c.c., previa designazione del Ministro delle

Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 16 - Presidente

16.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è

eletto dall'Assemblea e permane nella carica per tutta

la durata del Consiglio di Amministrazione.

16.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina

un Segretario.

16.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) ha la rappresentanza della Società ai sensi

dell'art.19 del presente statuto;

b) esercita i poteri delegati dal Consiglio di

Amministrazione ai sensi dell'art. 18.2 del presente

Statuto, riferendo, almeno ogni tre mesi al Consiglio

e al Collegio sindacale, sul generale andamento della	
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
sulle operazioni di maggior rilievo economico,	
finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o	
dalle società controllate; adotta in casi di necessità	
ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio	
di Amministrazione, e, in tal caso, è obbligo del	
Presidente sottoporre al Consiglio, nella prima seduta	
utile, i provvedimenti assunti in via di necessità ed	
urgenza per la loro ratifica;	
c) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione,	
ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e	
provvede affinché adeguate informazioni sulle materie	
iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti	
i consiglieri e ai sindaci effettivi;	
d) dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di	
Amministrazione;	
e) presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 12 del	
presente Statuto;	
f) può conferire procure speciali per singoli atti o	
categorie di atti a dipendenti della Società ed anche	
a terzi.	
Articolo 17 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio	
17.1 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato	
nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo	

giudichi necessario il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o quando ne sia fatta richiesta scritta, indicando le materie da trattare, dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

17.2 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a.r., o telegramma o fax, contenenti il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo, presso il domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 del presente statuto.

17.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal consigliere più anziano in carica, o, in caso di assenza di questi, dal più anziano di età.

17.4 Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di

deliberare con contestualità. Verificandosi questi	
requisiti, il Consiglio di Amministrazione si	
considera tenuto nel luogo in cui si trovano	
simultaneamente il Presidente del Consiglio di	
Amministrazione ed il Segretario.	
17.5 Per la validità delle riunioni del Consiglio è	
necessaria la presenza della maggioranza dei	
Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a	
maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità	
prevale il voto del Presidente.	
17.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
risultano dal processo verbale che, trascritto su	
apposito libro tenuto a norma di legge, viene firmato	
dal presidente della seduta e dal Segretario.	
Articolo 18 - Poteri del Consiglio. Deleghe	
18.1 La gestione della Società spetta esclusivamente	
al Consiglio di Amministrazione.	
18.2 Il Consiglio di Amministrazione delega le proprie	
competenze al Presidente ad eccezione:	
a) di quanto previsto agli artt. 2420-ter, 2423, 2443,	
2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis c.c.;	
b) della determinazione delle indennità e del rimborso	
delle spese sostenute dai componenti degli organi	
sociali in ragione del loro ufficio;	
c) della predisposizione del programma pluriennale ed	

annuale delle attività della società;
d) delle proposte di accordi inerenti all'applicazione della convenzione stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
e) dell'approvazione di progetti di lavori di importo superiore a 50 milioni di euro;
f) dell'approvazione di contratti di affidamento di lavori di importo superiore al limite di applicazione della normativa comunitaria nonché di contratti di affidamento di forniture e servizi di importo superiore al decimo del valore suindicato;
g) dell'approvazione di atti aggiuntivi ai contratti di affidamento di lavori, forniture e servizi qualora il nuovo importo contrattuale superi il valore indicato alla precedente lett. f);
h) dell'acquisto e la vendita di beni immobili per importi superiori a 2,5 milioni di euro e di beni mobili per importi superiori a 250 mila euro;
i) della costituzione di società, nonché dell'acquisizione e della cessione di partecipazioni societarie.
18.3 Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione - ai sensi dell'art. 2365 c.c. - le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 c.c. e 2505-bis c.c., gli adeguamenti

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

statutari a disposizioni normative, nonché le
deliberazioni di cui all'art. 3.1 del presente
Statuto.
18.4 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del
Presidente, può comunque delegare anche ad uno o più
Consiglieri il compimento di atti o categorie di atti
relativi alle materie già delegate al Presidente del
Consiglio di Amministrazione, restando in ogni caso
esclusa la delega della rappresentanza e della firma
sociale.
Articolo 19 - Rappresentanza della Società
La rappresentanza della Società di fronte a qualunque
autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a
terzi, nonché la firma sociale, spettano
esclusivamente al Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
Articolo 20 - Remunerazione dei Consiglieri
Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano i
compensi nella misura determinata dall'Assemblea
ordinaria degli Azionisti, valida anche per gli
esercizi successivi e, fino a diversa determinazione
dell'Assemblea, nonché il rimborso delle spese vive
sostenute nell'espletamento dell'incarico.
Articolo 21 - Collegio Sindacale
21.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri,

tra cui il Presidente. Devono altresì essere nominati due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è eletto su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, mentre gli altri sindaci effettivi e supplenti sono eletti su designazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

21.2 Tutti i Sindaci, tra cui il Presidente del Collegio Sindacale, nominati in sede di prima Assemblea in conformità alle previsioni dell'art.7, 12° comma, del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2002, n.178, durano in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2006. I Sindaci nominati successivamente durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Tutti i Sindaci sono rieleggibili.

21.3 Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico.

21.4 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute in videoconferenza, a condizione che tutti i

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

partecipanti possano essere identificati e individuati	
in ciascun momento del collegamento, e sia loro	
consentito di seguire la discussione e di intervenire	
in tempo reale.	
Articolo 22 - Doveri del Collegio Sindacale	
22.1 Il Collegio Sindacale esercita la funzione di	
vigilanza di cui all'art. 2403 c.c.	
22.2 Sino alla data del 30 settembre 2004 il Collegio	
Sindacale continua a svolgere anche il controllo	
contabile. A decorrere dal 1° ottobre 2004 il	
controllo contabile è affidato ad una società di	
revisione secondo quanto previsto dal successivo	
articolo.	
Articolo 23 - Controllo Contabile	
23.1 Il controllo contabile sulla società è esercitato	
da una società di revisione iscritta nel registro	
istituito presso il Ministero della giustizia.	
23.2 L'incarico del controllo contabile è conferito	
dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la	
quale determina il corrispettivo spettante alla	
società di revisione per l'intera durata	
dell'incarico.	
23.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con	
scadenza alla data dell'Assemblea convocata per	
l'approvazione del bilancio relativo al terzo	

	esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile.
23.4	La società incaricata del controllo contabile
	esercita le funzioni di cui all'art. 2409-ter c.c. e
	documenta l'attività svolta in apposito libro tenuto
	presso la sede della Società.
	Articolo 24 - Direttore Generale
	Su proposta del Presidente, il Consiglio di
	Amministrazione nomina il Direttore Generale,
	determinandone i poteri e il compenso.
	Articolo 25 - Organizzazione della Società
	Il Consiglio, su proposta del Presidente, approva la
	struttura organizzativa della Società.
	Articolo 26 - Esercizio sociale e bilancio
26.1	L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di
	ogni anno. Il primo esercizio sociale decorre dalla
	data della prima Assemblea, ai sensi dell'art. 7,
	comma 7, del D.L. n. 138/2002 e si chiude al 31
	dicembre 2003.
26.2	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di
	Amministrazione provvede, in conformità alle
	prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio
	sociale.
	Costituiscono ricavi della Società, tra gli altri,
	tutti i proventi percepiti dall'esercizio delle
	attività oggetto della concessione di cui all'art. 2.1

del presente statuto.

26.3 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti secondo quanto deliberato dall'Assemblea fermo restando la riserva di legge.

Articolo 27 - Scioglimento e liquidazione della Società

27.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

27.2 L'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità ed i criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone poteri e attribuzioni, ai sensi dell'art. 2487 c.c.

Articolo 28 - Rinvio

28.1 Trovano integrale applicazione le disposizioni contenute all'art. 7 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2002, n. 178.

28.2 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, le leggi speciali in materia e la normativa speciale relativa ad ANAS S.p.A."

- - - -

Il testo aggiornato dello Statuto si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

- - -